

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO
ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
CONVOCATA PER I GIORNI 28 E 29 APRILE 2011
RELATIVA AI PUNTI 2 e 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE
ORDINARIA**

che di seguito si riportano:

Parte Straordinaria

1. OMISSIS
2. OMISSIS
3. OMISSIS

Parte Ordinaria

1. OMISSIS
2. Nomina di un Amministratore:
 - 2.1 Incremento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 7 a 8;
 - 2.2 Determinazione della durata del relativo incarico;
 - 2.3 Nomina di un Amministratore.
3. Determinazione dei compensi ex articolo 2389 del codice civile.
4. OMISSIS

Signori Azionisti,

Vi informiamo che il Consiglio di Amministrazione della Società, in occasione della valutazione annuale sulla dimensione, sulla composizione e sul funzionamento del Consiglio stesso e dei suoi Comitati, effettuata ai sensi dell'articolo 1.C.1. lettera g) del Codice di Autodisciplina, ha rilevato l'esigenza di includere al proprio interno una figura professionale esperta nel campo delle politiche retributive per l'alta dirigenza, con particolare riferimento all' "Executive Care".

La presenza di tale figura professionale si rende necessaria al fine di definire una politica generale per la remunerazione degli amministratori esecutivi e dei dirigenti con responsabilità strategiche, in adempimento alla nuova formulazione dell'articolo 7 del Codice di Autodisciplina.

Inoltre, l'integrazione del Consiglio con tale profilo professionale sarebbe opportuna al fine di ricevere proposte, in linea con la *best practice* internazionale, sulla *compensation* e sulle politiche remunerative riferite agli amministratori, ai dirigenti con responsabilità strategiche e ai dipendenti chiave della Società; nonché sarebbe utile al fine di monitorare la corretta applicazione delle decisioni adottate dal Consiglio stesso in tema di politiche retributive.

Vi ricordiamo che il Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A. è attualmente composto da sette membri e precisamente i signori:

- Casoli Francesco - Presidente
- Sasso Andrea - Amministratore Delegato
- Pieralisi Gianna - Amministratore Delegato
- Romiti Stefano - Amministratore
- Frezzotti Giovanni - Amministratore
- Pieralisi Gennaro - Amministratore
- Busso Fiorenzo - Amministratore

Vi invitiamo, pertanto, a provvedere:

- i) all'incremento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 7 a 8;
- ii) alla determinazione della durata del relativo incarico;
- iii) alla nomina di un Amministratore;
- iv) alla determinazione dei compensi ex articolo 2389 del codice civile.

Incremento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 7 a 8.

Ai sensi dell'art. 16.1 dello Statuto sociale la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri, anche non Soci, secondo le decisioni adottate dall'Assemblea all'atto della nomina. L'Assemblea può variare il numero degli amministratori anche nel corso del mandato e sempre nei limiti previsti dallo Statuto sociale. In tal caso, l'Assemblea provvede alla loro nomina con le medesime modalità indicate nel richiamato articolo 16 stabilendo altresì la durata del loro mandato.

A tale proposito, si ricorda nuovamente che il Consiglio di Amministrazione è attualmente composto da sette membri.

Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea di integrare il Consiglio di una ulteriore unità, portandolo ad otto membri.

Vi invitiamo, pertanto, a provvedere all'incremento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 7 a 8.

Determinazione della durata dell'incarico.

Vi ricordiamo che, ai sensi dell'art. 16.4 dello Statuto sociale, in conformità a quanto previsto dall'art. 2383 Codice Civile, gli Amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Vi ricordiamo altresì che l'attuale Consiglio rimarrà in carica per tutto l'esercizio 2011 e pertanto sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011.

A tale proposito il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea di stabilire la durata del mandato del nuovo Amministratore, ove nominato, in omogeneità alla durata dell'attuale Consiglio, ovvero per tutto l'esercizio 2011 e pertanto sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011.

Vi invitiamo quindi a provvedere alla determinazione della durata del mandato del nuovo Amministratore, ove nominato.

Nomina degli amministratori.

Vi ricordiamo che la nomina dell'attuale Consiglio di Amministrazione è stata deliberata in occasione dell'Assemblea dei Soci del 27 aprile 2009, sulla base dell'unica lista presentata dall'azionista FAN s.r.l. (già FAN S.A.), dalla quale lista non residuano candidati non eletti.

Vi ricordiamo altresì che la nomina del Consiglio di Amministrazione è disciplinata dall'art. 16 dello Statuto sociale.

Gli Amministratori vengono nominati dall'Assemblea dei Soci sulla base di liste depositate dai Soci presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Nelle liste i candidati devono essere elencati in un numero non superiore al numero massimo di undici Amministratori, ciascuno abbinato con un numero progressivo; un numero minimo di tali candidati, pari al numero indicato dalla legge, dovrà possedere i requisiti di indipendenza da essa previsti. A tal fine vi ricordiamo che l'art. 147 – comma 4 del Testo Unico della Finanza (TUF) prevede che almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due se

il Consiglio sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148 comma 3 del TUF.

Hanno diritto di presentare liste soltanto i Soci che, da soli od insieme ad altri, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale ovvero la diversa percentuale minima prevista o consentita dalla disciplina vigente (con Delibera Consob n. 17633 del 26 gennaio 2011 tale percentuale è stata confermata nel 2,5%). La titolarità della quota minima di partecipazione anzidetta è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del Socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la sede sociale. La relativa certificazione rilasciata dagli intermediari finanziari autorizzati attestanti la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste medesime può essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società o nel diverso termine previsto dalla normativa vigente.

Ogni azionista, nonché gli azionisti legati da rapporti di controllo o di collegamento ai sensi del Codice Civile, non possono presentare o votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che (salva ogni diversa causa di ineleggibilità o decadenza) non siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto.

Ogni lista deve essere depositata presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione, a pena di decadenza.

A cura della Società, le liste dei candidati dovranno essere messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno 21 (ventuno) giorni prima della data dell'Assemblea dei Soci.

All'atto del deposito, ciascuna lista dovrà essere corredata da:

- a) un'esauriente informativa delle caratteristiche personali e professionali dei candidati;
- b) una dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura ed attesta sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché eventualmente, il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge;
- c) l'indicazione dell'identità dei Soci che hanno presentato le liste e la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.

I Soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, sono invitati a presentare una dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalle norme di legge con questi ultimi, tenendo conto, ai predetti fini, delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 disponibile sul sito www.consob.it.

Le liste, ovvero le singole candidature, per la presentazione delle quali non siano state osservate tutte le disposizioni che precedono, saranno considerate non presentate.

Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si terrà conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

All'elezione degli Amministratori si procederà come segue:

- a) dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti (nel seguito "Lista di Maggioranza"), verrà tratto un numero di Amministratori pari al numero totale dei componenti il Consiglio di Amministrazione, come previamente stabilito dall'Assemblea dei Soci, meno uno, secondo l'ordine progressivo in base al quale sono stati indicati nella lista;
- b) dalla lista che abbia ottenuto il secondo numero dei voti (nel seguito "Lista di Minoranza"), e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza, verrà tratto un Amministratore, in persona del candidato indicato con primo numero nella lista medesima.

Qualora, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate, non sia assicurata la nomina del numero minimo di Amministratori indipendenti precedentemente indicato, il o i candidato/i non indipendente/i eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza, sarà/anno sostituito/i dal primo/i candidato/i indipendente/i, secondo il rispettivo ordine progressivo, non eletto/i nella stessa Lista di Maggioranza.

Al candidato elencato al primo posto della Lista di Maggioranza spetta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In caso di parità fra più liste, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea dei Soci, mettendo ai voti le liste che abbiano ottenuto la parità dei voti.

Nel caso in cui sia presentata o votata una sola lista, tutti gli Amministratori saranno tratti da tale lista.

In caso di mancanza di liste, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e di Statuto senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo restando quanto previsto al paragrafo successivo.

Il Consiglio di Amministrazione, sceglie tra i propri membri, il Presidente quando questi non è stato nominato dall'Assemblea, e può nominare un Vice Presidente.

Gli Amministratori debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili.

Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge, accertata dal Consiglio di Amministrazione o dall'Assemblea, costituisce causa di immediata decadenza dell'Amministratore.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si procede ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato:

a) il Consiglio di Amministrazione nomina i sostituti nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli Amministratori cessati e l'Assemblea dei Soci delibera, con le maggioranze di legge, avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero di Amministratori indipendenti previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;

b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione senza l'osservanza di quanto indicato al punto a) così come provvede l'Assemblea sempre con le maggioranze di legge ed avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero di Amministratori indipendenti previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Determinazione dei compensi ex articolo 2389 del codice civile.

Da ultimo, Vi rammentiamo che l'Assemblea è chiamata inoltre a determinare i compensi da corrispondere ex art. 2389 del codice civile.

Si ricorda che il compenso globale lordo annuo attualmente previsto, determinato con delibera dell'Assemblea del 27 aprile 2009, è pari a complessivi Euro 77.000,00 (settantasettemila) e quindi ad euro 11.000,00 (undicimila) per ciascun amministratore, oltre al rimborso delle spese sostenute per la carica.

Nel caso di approvazione da parte della Assemblea della proposta di nomina di un nuovo Amministratore, il Consiglio di Amministrazione propone di integrare il compenso globale lordo annuo del Consiglio di ulteriori Euro 11.000,00 (undicimila), per complessivi Euro 88.000,00 (ottantottomila) ed invita i Soci a deliberare in merito.

Fabriano, 14 febbraio 2011

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Francesco Casoli